

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO Presidente

Dr.ssa Ida CONTINO Consigliere, relatore

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER Referendario

Dr. Salvatore Antonio SARDELLA Referendario

Dr.ssa Sabina PINTO Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 74 del 1/04/2020 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 e invitava il **Comune di Santa Severina (KR)** ad adottare misure correttive sin dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, riservandosi di verificare lo stato di attuazione delle misure dell'Ente ed il permanere delle criticità e irregolarità riscontrate con la citata deliberazione in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019;

VISTA la nota n. 1.660 dell'1/3/2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Santa Severina (KR)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;



VISTA la nota prot. n. 3.972 del 19/05/2021 (prot. Corte dei conti n. 5.190 del 19/05/2021) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il Decreto presidenziale n. 2/2022 con cui il Presidente ha convocato la Sezione di controllo per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 15/12/2022, il relatore, Consigliere Ida Contino.

FATTO

Il Comune di Santa Severina (KR) è stato recentemente destinatario della deliberazione n. 74/2020, con la quale questa Sezione procedeva all'analisi delle misure correttive adottate dal Comune sulla gestione finanziaria 2015/2017.

Nella testè citata delibera, la Sezione constatava il permanere di alcune criticità che avrebbero potuto evolvere in senso negativo, mettendo così in pericolo, per il futuro, gli equilibri di bilancio; conseguentemente deliberava ulteriori misure correttive rinviandone la verifica dello stato di attuazione in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019.

Successivamente, con nota n. 1.660 dell'1/3/2021 il magistrato istruttore procedeva ad acquisire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del biennio 2018-2019 e, in particolare, sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 9) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con nota n. 3.972 del 19/05/2021 (prot. Corte dei conti n. 5.190 del 19/05/2021) il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti fornivano i chiarimenti richiesti.

DIRITTO



1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a



pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente,



chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo



a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate "metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

-<u>l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019</u>: l'analisi verrà incentrata sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 1.660 dell'1/3/2021.

- <u>la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse</u>, tenuto conto delle criticità accertate con la deliberazione n. 74/2020.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

Deliberazione n. 74/2020: Criticità persistenti

Come indicato nelle premesse in fatto, in sede di analisi delle misure correttive adottate dall'Ente sui rendiconti 2015/2017, la Sezione accertava la presenza di criticità non superate.



Nello specifico, accertava la violazione del principio contabile paragrafo 5.2 lett. f) di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 nel rendiconto 2015; la inattendibilità del FPV negli anni 2016 e 2017 con estensione all'anno 2018; incoerenza tra la quantificazione della giacenza vincolata a fine esercizio 2016 e 2017 indicata dall'Ente e la quantificazione indicata dal Tesoriere; mancato reintegro dei fondi vincolati a chiusura degli esercizi 2017/2018; sottostima del FCDE al 31/12/2018; inefficienza dell'attività di riscossione delle risorse proprie e dell'attività di recupero dell'evasione tributaria.

Nel procedere all'analisi dei rendiconti 2018 e 2019, pertanto, la Sezione si soffermerà ad accertarne la persistenza.

I. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevendendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte "il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel di equilibri" prospetto verifica degli (cfr. deliberazione пиото 19/SEZAUT/2019/INPR; le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118



del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Premesso tutto ciò, la Sezione ha chiesto al Comune di Santa Severina, con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, si ha chiesto invece di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si fosse fatto ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della 1. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Il Comune ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018, dalla quale emerge un saldo, tra entrate e spese finali, pari a 327.000 euro, sicché il pareggio di bilancio viene certificato "rispettato" per un valore non negativo pari al medesimo saldo.

Per quanto attiene al 2019, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 trasmesso con la nota n. 3.972 del 19/05/2021 emerge un risultato di competenza positivo (W1) pari a \in 60.891,81, anche l'equilibrio di bilancio (W2) è positivo ed è pari a \in 38.000,08 al netto delle risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2010 pari a \in 22.782,63 e delle risorse vincolate nel medesimo bilancio pari a \in 109,10 (allegati a/1 e a/2 – Risultato di amministrazione). L'equilibrio complessivo (W3) è negativo per un importo pari a \in -395.403,10 in conseguenza del valore delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto per un importo pari a 433.403,18.

Con la nota prot. 3.972/2021 viene specificato che l'Ente ha fatto ricorso all'indebitamento tramite l'Istituto per il Credito sportivo, senza tuttavia indicarne l'ammontare.



II. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, "I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria" (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata



spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sulla stessa grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire a una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Situazione di Cassa e utilizzo fondi vincolati.

Con la nota n. 3.972 del 19/05/2021 il Comune ha trasmesso la seguente tabella, relativa alla composizione del fondo di cassa al 31/12 degli anni 2018 e 2019.



	20	018	2019				
Descrizione (Valori in euro)	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente			
Fondo cassa al 31/12 di	201.611,45	201.611,45	131.390,03	131.390,03			
cui	€	€	€	€			
f 4: 1:1:	101.058,02	101.058,02	38.942,48	38.942,48			
fondi liberi	€	€	€	€			
fondi vincolati	100.553,43	100.553,43	92.447,55	92.447,55			
ionai vincoiati	€	€	€	€			

Il fondo di cassa al 31/12 degli esercizi 2018 e 2019 indicato dall'Ente (giuste deliberazioni consiliari approvative dei rispettivi rendiconti n. 12/2019 e n. 2/2020) trova riscontro con il prospetto delle disponibilità liquide del SIOPE.

In entrambi gli esercizi, emergono quote vincolate. Al 31/12/2018, infatti, a fronte di un fondo di cassa pari a \in 201.611,45 vi sono fondi vincolati per \in 100.553,43; al 31/12/2019 i fondi vincolati sono invece pari ad \in 92.447,55 a fronte di un fondo cassa di \in 131.390,03. I valori dichiarati sono certificati con le attestazione del servizio finanziario del 9 maggio 2019 (situazione al 31.12.2018) e del 10 aprile 2020 (situazione dei fondi al 31/12/2019).

L'Ente, in sede istruttoria, ha dichiarato di avere fatto ricorso all'utilizzo di fondi di cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL ed ha trasmesso il seguente prospetto.

Descrizione (Val	ori in euro)	2018	2019
Fondi a destinazione vincolata util	zzati in termini di cassa	279.171,96 €	27.455,50 €
Stock fondi a destinazione vincolatricostituiti al 31/12	a utilizzati per cassa non		

Gli importi dei fondi utilizzati e comunicati dall'Ente nel corso degli anni 2018 e 2019 pari rispettivamente a € 279.171,96 e 27.455,50 trovano in parte riscontro con i valori risultanti sul SIOPE. Infatti, dai flussi di cassa del sistema risulta che nell'anno 2018, a fronte di un utilizzo di fondi pari a € 279.171,96 il reintegro degli stessi è avvenuto per un importo maggiore, pari a € 307.754,58.

Tale anomalia evidenzia l'avvenuto reintegro di fondi vincolati utilizzati negli anni precedenti e non reintegrati.

Anticipazione di tesoreria



Risulta inoltre che l'Ente nell'anno 2018 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, per un importo pari a € 305.886,81 con la formazione di oneri passivi nel il periodo di utilizzo pari a € 124,45. I dati trasmessi dal Comune trovano riscontro con i valori presenti sul SIOPE.

Descrizione (Valori in euro)	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile		
ai sensi dell'art. 222 del TUEL	600.000,00€	
Importo dell'anticipazione di tesoreria incassata		
nell'esercizio	305.886,81 €	
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12		
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi		
al 31/12	124,45 €	

Anticipazioni di liquidità

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità erogate all'Ente, al loro ammortamento e alla loro rappresentazione in bilancio, il Comune ha trasmesso le seguenti tabelle.

Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Somme non utilizzate presenti in cassa	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1a tranche	327.058,24 €	748.072,91 €	327.148,03 €			
D.L. n. 35/2013 2ª tranche	327.058,24 €		327.078,20 €			
D.L. n. 35/2013 1a tranche						
D.L. n. 35/2013 2ª tranche						
D.L. n. 102/2013						
D.L. n. 66/2014 art. 31						
D.L. n. 66/2014 art. 32						
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6						
L. 145/2018, art. 1, c. 849 e ss.						
art. 243 ter TUEL						
art. 243 quinquies TUEL						

	D.L. 35/	/2013	D.L. 1	02/2013		D.L. 66/2014	D.L. 78/2015		
Esercizio	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi	
2013									
2014	7.012,61 €	10.679,47 €							
2015	13.490,04 €	20.571,80 €							
2016	15.881,83 €	18.180,01 €							
2017	16.333,38 €	17.728,46 €							
2018	16.798,06 €	17.263,78 €							
2019	17.276,25 €	17.276,25 € 16.785,59 €							

Dai prospetti sopra esposti emerge che il Comune ha ottenuto una anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013, suddivisa in due *tranche*



complessivamente pari a € 654.116,48, rimborsata alla Cassa DD.PP. con corresponsione della quota capitale e interessi per come riportato nel prospetto trasmesso in sede istruttoria e rispondente ai valori dei piani di ammortamento.

Il Comune, inoltre, ha comunicato che nei due esercizi considerati non sono intervenute procedure esecutive/pignoramenti.

Considerazioni conclusive

In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune, negli anni 2018 e 2019 ha dimostrato un netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, adeguando le scritture contabili al rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 10.5 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 afferente alle modalità di contabilizzazione dei fondi vincolati di cassa. Tale aspetto era stato oggetto di rilievi nel corso dell'esame dei rendiconti 2015/2017, giuste deliberazioni della Sezione n. 110/2019 e n. 74/2020.

Occorre che l'Ente monitori costantemente i flussi di cassa, in quanto, il sistematico ricorso all'utilizzo dei fondi vincolati e la contestuale accensione dell'anticipazione di cassa con la tesoreria, come avvenuto nell'anno 2018, rappresenta un possibile fattore di squilibrio finanziario.

III. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..



Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2018 e 2019.

Risultato di amministrazione		Gestione 20	018		Gestione 2019	
Risultato di amministrazione	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			29.934,04 €			201.611,45 €
Riscossioni	422.850,46 €	2.679.077,52€	3.101.927,98 €	226.555,37 €	1.925.514,38 €	2.152.069,75 €
Pagamenti	261.316,52 €	2.668.934,05 €	2.930.250,57 €	251.399,16 €	1.970.892,01 €	2.222.291,17 €
saldo di cassa al 31/12			201.611,45 €			131.390,03 €
Pagamenti x azioni esecutive non						
regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			201.611,45 €			131.390,03 €
Residui attivi	783.821,72 €	331.511,76 €	1.115.333,48 €	804.913,93 €	656.084,95 €	1.460.998,88 €
Residui passivi	162.955,84 €	294.681,44 €	457.637,28 €	196.543,86 €	201.556,45 €	398.100,31 €
FPV spesa corrente			83.393,49€			93.542,55 €
FPV spesa conto capitale			- €			338.110,00 €
Risultato amministrazione 31/12			775.914,16 €			762.636,05 €

Il risultato di amministrazione, nel biennio all'esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 775.914,16 al 31.12.2018 e di € 762.636,05 al 31.12.2019.

FPV

Il FPV determinato nell'anno 2018 è pari a € 83.393,49, interamente di parte corrente, mentre nell'anno 2019 è complessivamente pari a € 431.652,55 di cui € 93.542,55 di parte corrente e € 338.110,00 di parte capitale.

Dall'esame del prospetto relativo alla formazione del FPV di parte capitale dell'anno 2019 presente sulla BDAP, emerge che il fondo è costituito da spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020, prevalentemente alla Missione 06 − Programma 01 Sport e tempo libero per un importo pari a € 295.000,00. Il Comune, con la nota n. 3.972 del 19/5/2021, ha trasmesso lo schema del relativo cronoprogramma a supporto della attendibilità della imputazione della spesa per la realizzazione di un campo di calcio. Sono inoltre trasmessi gli schemi di cronoprogramma delle restanti spese di investimento in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 5.4 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

000

Il Comune ha trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:



Composizione risulta	to di amministrazio	ne		
	Gestione 2018	Gestione 2019		
Parte accantonata	639.000,20 €	1.095.186,01 €		
di cui				
x FCDE	453.969,67 €	476.032,30 €		
x FAL	118.013,03 €	567.324,31 €		
x contenzioso	30.000,00 €	30.000,00 €		
x indennità fine mandato	2.880,00 €	3.600,00 €		
x perdite società partecipate				
x altri fondi spesa e rischi futuri	34.137,50 €	18.229,40 €		
Parte vincolata	68.729,64 €	70.720,64 €		
di cui				
x leggi e principi contabili				
x trasferimenti	68.729,64 €	70.720,64 €		
x contrazione mutui				
x vincoli attribuiti dall'Ente				
x altro				
Parte destinata ad investimenti	44.081,78 €	46.040,68 €		
Totale parte disponibile	24.102,54 €	- 449.311,28 €		

Il prospetto relativo alla composizione dei risultati di amministrazione trasmesso dal Comune espone per l'anno 2018 i valori ricalcolati in sede di misure correttive seguite ai rilievi della Sezione formulati con la deliberazione n. 110/2019 (rendiconti 2015/2017), misure già esaminate dalla Sezione con la deliberazione n. 74/2020. Il saldo conseguito per effetto dei ricalcoli è positivo per un importo pari a \in 24.102,54. Diversamente, la composizione del risultato dell'anno 2018, deliberata con atto del Consiglio comunale n. 12/2019, evidenziava un saldo della parte disponibile pari a zero, a causa: a) dell'accantonamento del FCDE pari a \in 453.969,67; del FAL pari a \in 197.667,21; del fondo contenzioso pari a \in 14.350,00; degli altri accantonamenti pari \in 37.017,50; dei vincoli per \in 43.500,00 e della parte destinata agli investimenti per un importo pari a \in 29.409,78.

I valori indicati per l'anno 2019 corrispondono, invece, a quanto approvato dal Consiglio comunale con atto n. 2/2020. I predetti valori presentano un accantonamento del FCDE pari a € 476.032,30; il riaccantonamento del FAL pari a €



567.324,31 in quanto l'Ente negli esercizi precedenti si era avvalso della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 78/2015 oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, giusta Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; l'adeguamento dell'accantonamento del Fondo contenzioso per un importo di \in 30.000,00, raddoppiato rispetto al precedente esercizio in aderenza alle osservazioni mosse dalla Sezione nell'ambito dell'esame dei rendiconti 2015/2017; altri accantonamenti per \in 21.829,40; vincoli derivanti da trasferimenti per \in 70.720,64 e parte destinata agli investimenti pari a \in 46.040,68. Si dà atto che anche le due ultime componenti del risultato di amministrazione sono state adeguate rispetto ai valori dei precedenti esercizi in aderenza alle osservazioni e rilievi da ultimo formulate dalla Sezione con la deliberazione n. 74/2020.

Dall'esame dei dati emergono alcuni aspetti che richiedono, tuttavia, un ulteriore approfondimento.

FAL

Come sopra specificato, nella composizione del risultato di amministrazione dell'anno 2019, risulta ricostituito il Fondo anticipazione di liquidità pari a € 567.324,31 corrispondente esattamente al debito residuo da rimborsare secondo i piani di ammortamento delle anticipazioni alla data del 31/12/2019, ciò in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 78/2015.

Nell'esercizio precedente, il FCDE, pari a \in 453.969,67 non aveva garantito l'utilizzo dell'intera quota del FAL 2018, pari a \in 584.600,56 (capitale residuo da rimborsare alla data del 31/12/2018 come da piani di ammortamento in atti), determinando, per differenza, un valore del FAL da accantonare nel medesimo rendiconto, per un importo pari a \in 130.630,89.

Ebbene, il Comune al 31.12.2018 aveva accantonato una somma superiore rispetto a quella risultante dalla differenza tra il FCDE e il FAL per incapienza del FCDE (delibera consiliare n. 12/2019); invece di accantonare € 130.630,89, differenza risultante dal FCDE (pari a € 453.969,67) e il FAL 2018 (pari ad € 584.600,56), ha accantonato la maggiore somma di € 197.667,67.



La Sezione, pertanto, aveva invitato il Comune a correggere i dati; tuttavia, non risulta corretto neanche il valore di € 118.013,03 indicato nel ricalcolo effettuato dall'Ente in sede di misure correttive alla deliberazione della Sezione n. 110/2019 e oggetto di ulteriori osservazioni con la successiva deliberazione n. 74/2020.

Si veda il prospetto riepilogativo del capitale residuo dell'anticipazione da rimborsare alla data del 31/12/2018:

Capitale residuo da rimborsare alla data del 31/12/2018 - I° tranche D.l. 35/2013	290.106,18
Capitale residuo da rimborsare alla data del 31/12/2018 - II° tranche D.l. 35/2013	294.494,38
Tot. capitale da rimborsare al 31/12/2018 (FAL al 31/12/2018)	584.600,56
FCDE accantonato in sede di rendiconto 2018 (DCC n. 12/2019)	453.969,67
Differenza/quota di incapienza del FCDE rispetto al FAL	130.630,89

In considerazione dei dati sopra esposti, il Comune in sede di misure correttive, al 31.12.20018, avrebbe dovuto accantonare una quota residua del FAL pari a € 130.630,89 in luogo di € 197.667,21, ottenendo con ciò un diverso saldo della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Passando al rendiconto 2019, il Comune ha conseguito un peggioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2018 con un saldo negativo della parte disponibile pari a \in - 449.311,28.

IL peggioramento è scaturito esclusivamente dalla diversa contabilizzazione del debito da anticipazione di liquidità, in ossequio alla sentenza n. 4/2020: l'Ente, infatti, ha provveduto al 31.12.2019, a ricostituire il FAL per un importo pari a € 567.324,31 (correttamente determinato coma da piani di ammortamento).

Non corretta, invece, è stata la quantificazione, operata dall'Ente, del maggior disavanzo da ripianare in ragione della sentenza n. 4/2020 della Corte



costituzionale; tale disavanzo, infatti, avrebbe dovuto essere pari ad € 436.693,42, dato, appunto, dalla differenza tra l'accantonamento del FAL effettuato nel rendiconto 2019 (€ 567.324,31) e il residuo di FAL che l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2018 pari ad € 130.630,89. L'Ente, invece, nel prospetto di calcolo contenuto nella nota prot. 3.972/2021, computa la somma di € 118.013,03, e non quella di € 130.630,89, sicché ritiene erroneamente di dover ripianare in ragione dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019, la maggiore somma di € **449.311,28.**

Conclusivamente, il disavanzo da ripianare ai sensi del citato articolo è pari a € 436.693,42 (567.324,31-130.630,89), mentre la restante parte di disavanzo pari a € 12.617,86 (449.311,28-436.693,42) è da ripianarsi ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Per completezza si aggiunge che, a seguito della sentenza n. 80/2021, con la quale è stata dichiara l'illegittimità del più volte invocato art. 39 ter del D.L. 162/2019, il legislatore ha disciplinato il ripiano del maggior disavanzo da FAL con l'art. 52 del D.L. n. 73/2021, ove, tra le altre cose, è prevista l'istituzione di un fondo per l'anno 2021 in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del D.L. n. 162/2019.

Il Comune di Santa Severina risulta tra i beneficiari di cui all'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2021, con un contributo, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 52 del D.L. 73/2021, pari a € 92.259,00.

La Sezione procederà ad analizzare il corretto ripiano del maggior disavanzo al 31.12.2019, in sede di analisi dei prossimi rendiconti.

FCDE

Con riferimento al FCDE, il Comune, con la nota n. 3.972 del 19/05/2021 ha specificato che in sede di bilancio preventivo 2019 non si è avvalso della facoltà di ridurre lo stanziamento del FCDE come previsto dall'art. 1, comma 1.015 e ss. della L. n. 145/2018. Ha asserito, inoltre, che in sede di rendiconto 2019 non si è



determinato disavanzo ripianabile ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n. 162/2019, in quanto ai fini del calcolo del FCDE ha sempre utilizzato il metodo ordinario.

Riguardo alla quantificazione, nel risultato di amministrazione anno 2018, il fondo accantonato è pari ad € 453.696,67 mentre nell'anno 2019, è pari a € 476.032,30.

Dall'esame degli allegati c) ai rendiconti degli anni all'esame e relativi alla determinazione dell'accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità, emerge che al 31/12/2018 a fronte di uno stock di residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata pari complessivamente a € 1.079.743,55 la percentuale di accantonamento al FCDE è pari al 42,70%, mentre al 31/12/2019 a fronte di uno stock di € 1.037.444,56 la percentuale è pari al 45,89%.

Pur avendo asserito di avere utilizzato il metodo ordinario anche ai fini del calcolo dell'anno 2018, non risultano trasmessi i dati relativi alla media delle riscossioni degli ultimi cinque anni ((Appendice tecnica – esempio n. 5 – del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

L'Organo di revisione, con la nota n. 3.972 del 19/5/2021 ha riferito di avere verificato e riscontrato la congruità del FCDE sia in fase di bilancio preventivo sia in fase di rendiconto per gli esercizi 2018/2019.

Fondo contenzioso

L'Ente ha accantonato al 31.12.2018, a titolo di fondo contenzioso, la somma di \in 14.350,00 (deliberazione consiliare n. 12/2019), al 31/12/2019 l'accantonamento risulta pari a \in 30.000,00 (deliberazione consiliare n. 2/2020).

Con la nota n. 3.972/2021 viene esposta una "situazione di massima del contenzioso" relativa a quattro controversie afferenti agli anni 2016, 2018 e 2019, il cui valore economico è pari complessivamente a € 471.141,54 con grado di soccombenza del 10% ad esclusione di una il cui valore economico è dichiarato indeterminabile.



Sempre con la citata nota, viene rappresentata la difficoltà a stimare il grado di soccombenza del contenzioso e che lo stesso viene costantemente monitorato al fine di poter garantire la congruità degli accantonamenti. Nell'anno 2019, oltre al fondo contenzioso di \in 30.000,00, vi sarebbe un ulteriore accantonamento per passività potenziali pari a \in 9.709,40.

Considerazioni conclusive

La Sezione prende atto degli adeguamenti e dei correttivi dell'Ente apportati nella gestione 2019, in conseguenza delle criticità emerse nell'esame dei rendiconti 2015/2017.

Tuttavia, in considerazione di quanto sopra esposto, si richiama il Comune, a rettificare la quantificazione della quota residua del FAL accantonata nel rendiconto 2018 considerando il conseguente effetto sulla parte disponibile del risultato di amministrazione; rideterminare correttamente l'entità del disavanzo da costituzione del FAL emerso in sede di rendiconto 2019 e provvedere al ripiano dello stesso secondo le modalità di cui all'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Infine, si chiede di valutare l'incremento dell'accantonamento del Fondo contenzioso in ragione della discreta consistenza economica delle controversie, evitando di appostare ulteriori fondi privi di una specifica disciplina nell'ordinamento contabile.

RECUPERO DEL DISAVANZO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Santa Severina, con la nota n. 3.972 del 19/5/2021, ha precisato di non avere conseguito disavanzi nell'esercizio 2018, mentre l'esercizio 2019 ha conseguito un disavanzo da FAL per un importo pari a € 449.311,28 ripianato ai sensi dell'art. 39-ter del D.L. n. 165/2019 nel bilancio di previsione 2020/2022. In merito all'utilizzo dell'avanzo, viene specificato che ha applicato solo avanzo da FAL nel triennio 2020/2022 per come disciplinato dal Decreto 1° agosto 2019 e in attuazione dell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019.



Con riferimento al disavanzo dell'esercizio 2019 richiamato dall'Ente con la citata nota, si richiamano le osservazioni della Sezione riportate al punto che precede sull'analisi del risultato di amministrazione.

IV. RISCOSSIONI DI COMPETENZA E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Dai dati trasmessi dall'Ente e riferiti agli anni 2018 e 2019 la situazione delle riscossioni non appare migliorata rispetto al triennio precedente, soprattutto per la gestione dei residui.

Si vedano le tabelle trasmesse dall'Ente alle quali sono state apportate alcune correzioni in quanto presentavano errori nella determinazione di alcuni valori percentuali:

	Residui attivi correnti- entrate proprie 2018													
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza		totale residui da riportare		
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	1 = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+1)		
TITOLO I	479.389,03	85.456,95	479.389,03	0,00	17,83%	0,00	393.932,08	404.006,47	301.672,12	102.334,35	74,67%	496.266,43		
di cui														
imu			0,00	0,00			-	80.736,98	72.144,04	8.592,94	89,36%	8.592,94		
tasi	6.561,03	6.561,03	6.561,03	0,00	100,00%	0%	-	24.130,71	21.885,02	2.245,69	91%	2.245,69		
tarsu/tari/tares	420.118,20	54.791,80	420.118,20	0,00	13,04%	0%	365.326,40	176.863,13	100.182,41	76.680,72	57%	442.007,12		
TITOLO III	296.902,61	57.312,56	164.209,72	-132.692,89	19,30%	-0,45	106.897,16	214.454,59	183.525,35	30.929,24	85,58%	137.826,40		
di cui														
Proventi acquedotto	1 45 552 89	546,15	45.552,89	0,00	1%	0%	45.006,74	-	1	-		45.006,74		
Canone depurazione e fognatura		0,00	0,00	0,00			,			-		1		
fitti attivi	16.563,78	2.140,01	16.563,79	0,01	13%	0%	14.423,78	10.667,88	4.990,00	5.677,88	47%	20.101,66		
sanzioni codice strada			0,00	0,00		·	-			-		-		

				Resid	ui attivi co	rrenti- entra	te proprie 201	19				
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/ residui iniziali	% maggiori/ minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza		totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	1 = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I	496.266,43	65.049,04	472.817,94	-23.448,49	13,11%	-0,05	407.768,90	397.346,66	316.228,76	81.117,90	79,59%	488.886,80
di cui												-
imu	8.592,94	8.592,94	8.592,94	0,00	100%	0%	-	76.025,27	69.394,76	6.630,51	91,28%	6.630,51
tasi	2.245,69	2.245,69	2.245,69	0,00	100%	0%	-	23.305,79	21.771,79	1.534,00	93%	1.534,00
tarsu/tari/tares	442.007,12	34.494,18	422.380,80	-19.626,32	8%	-4%	387.886,62	171.487,42	104.092,67	67.394,75	61%	455.281,37
TITOLO III	137.826,40	18.647,14	136.148,90	-1.677,50	13,53%	-0,01	117.501,76	171.445,78	134.829,99	36.615,79	78,64%	154.117,55
di cui												
Proventi acquedotto		1.339,04	45.006,74	0,00	3%	0%	43.667,70			-		43.667,70
Canone depurazione e fognatura			0,00	0,00			-			-		-
fitti attivi		2.299,70	18.424,16	-1.677,50	11%	-8%	16.124,46	10.667,88	1.236,46	9.431,42	12%	25.555,88
sanzioni codice strada	1 ()()()		0,00	0,00			-			-		-



Ebbene, la percentuale di riscossione dei residui del titolo I° è pari al 17,83% nel 2018, e al 13,11% nel 2019. Sul titolo III°, le riscossioni si attestano al 19,30% nel 2018, e al 13,53% nel 2019.

Per quanto attiene alle entrate di competenza, l'Ente registra maggiori flussi: quelle del titolo I° negli anni 2018 e 2019, infatti, sono rispettivamente pari al 74,67% e al 79,59%, mentre quelle del titolo III° all'85,58 % e al 78,64%. Occorre rilevare che per entrambi gli anni non risultano indicati i valori degli accertamenti e delle riscossioni afferenti al servizio idrico integrato.

Di seguito si riportano le tabelle del recupero dell'evasione tributaria:

	ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA													
	2018													
Descrizione	residui all'01/01		accertamen to c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenz a	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018		
	a	ь	b1	c= b1-a	d = (a-b+/-b1)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	1	m		
Recupero evasione ICI/IMU	26.629,42 €	16.322,91 €	26.629,42 €	- €	10.306,51 €	14.815,00 €	14.815,00 €		14.815,00 €	25.121,51 €	10.889,03 €	20.308,23 €		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	26.080,38 €	7.781,21 €	26.010,38 €	- 70,00 €	18.229,17 €	- €			- €	18.229,17 €		14.793,05 €		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatu ra			- €	- €	- €				- €	- €				
Recupero evasione altri tributi			- €	- €	- €				- €	- €				
TOTALE	52.709,80 €	24.104,12 €	52.639,80 €	- 70,00 €	28.535,68 €	- €	14.815,00 €	- €	14.815,00 €	43.350,68 €	10.889,03 €	35.101,28 €		

	ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA													
	2019													
Descrizione	residui all'01/01		accertamen to c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenz a	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2019		
	a	b	b1	c= b1-a	d = (a-b+/-b1)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	1	m		
Recupero evasione ICI/IMU	25.121,51 €	18.023,30 €	23.221,73 €	- 1.899,78 €	5.198,43 €	14.815,00 €	11.817,60 €	6.258,96 €	5.558,64 €	10.757,07 €	4.000,00 €	4.541,27 €		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	18.229,17 €	1.692,93 €	16.376,78 €	- 1.852,39 €	14.683,85 €	- €	- €	- €	- €	14.683,85 €		11.934,05 €		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatu ra	- €		- €	- €	- €				- €	- €				
Recupero evasione altri tributi	- €		- €	- €	- €				- €	- €				
TOTALE	43.350,68 €	19.716,23 €	39.598,51 €	- 3.752,17 €	19.882,28 €	14.815,00 €	11.817,60 €	6.258,96 €	5.558,64 €	25.440,92 €	4.000,00 €	16.475,32 €		



ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - IMU/ICI -									
Anno di competenza	Anno notifica provvedimenti notificati		Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica	Importo riscosso al 31/12/2019	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE			
PRE 2015									
2015				- €					
2016	2016		6.680,00€	6.680,00€		- €			
2017	2017		13.600,00€	13.600,00€		- €			
2018	2018		14.815,00€	9.616,57€	5.198,43 €	2.194,78 €			
2019	2019		11.817,60 €	6.258,96 €	5.558,64€	2.346,49€			
Totali		- €	46.912,60 €	36.155,53 €	10.757,07 €	4.541,27 €			
	ATTI	VITA DI RECUPE	RO ANNUALITA PREGRI	ESSE - TARSU/TA	RI -				
Anno di competenza	Anno notifica provvedimenti	Importo provvedimenti notificati	Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica	Importo riscosso al 31/12/2019	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE			
PRE 2015				- €					
2015									
2016	2016		32.401,00€	17.717,15€	14.683,85 €	11.934,05€			
2017									
2018									
2019			- €	- €		- €			
Totali		- €	32.401,00 €	17.717,15 €	14.683,85 €	11.934,05 €			
ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - Acqua Fognatura e depurazione									
Anno di competenza	Importo Ruolo	Importo Accertato	Importo Riscosso al 31/12/2019	Importo atti interruttivi della prescrizione notificati	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE			
PRE 2015									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019					_				

Dai dati riportati nelle tabelle trasmesse dal Comune emerge l'attività di recupero evasione tributaria per ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI in entrambi gli anni all'esame. Il rapporto tra le riscossioni e i residui all'1/1 di ciascun esercizio è maggiore per l'IMU/ICI rispetto alla TARSU, nell'anno 2018 è del 61% circa rispetto al 30%. Nell'anno 2019 il rapporto è ancora maggiore, circa il 72% rispetto al 9%: le riscossioni per ICI/IMU sono state pari a \in 18.023,30 a fronte di residui pari a \in 25.121,51, mentre per la tassa rifiuti le riscossioni sono state pari a \in 1.692,93 a fronte di residui pari a \in 18.229,17. Tale condizione evidenzia una maggiore difficoltà dell'Ente nel recupero dei cediti della Tassa rifiuti.

Con riferimento al prospetto relativo all'attività di recupero annualità pregresse risultano notificati provvedimenti per recupero IMU/ICI negli anni dal



2016 al 2019 di cui non risulta indicato l'importo, viene riportato l'ammontare degli accertamenti rilevati per ciascun anno per un ammontare complessivo di € 46.912,60, con un importo delle riscossioni al 31/12/2019 pari a € 36.155,53 e un FCDE di € 4.541,27. Per la TARSU/TARI sono riportati unicamente gli accertamenti registrati nell'anno 2016 per un importo pari a € 32.401,00 e le correlate riscossioni pari a € 17.717,15, l'accantonamento al FCDE risulterebbe pari a € 11.934,05.

Non risulta attività di recupero annualità pregresse per i proventi del Servizio idrico integrato.

Considerazioni conclusive.

La Sezione rileva che le riscossioni delle entrate proprie del Comune di Santa Severina non hanno mostrato miglioramenti rispetto al triennio 2015-2017. In particolare, le riscossioni in conto residui dei titoli I° e III° presentano, negli anni 2018/2019, una perdurante situazione di criticità.

Si invita l'Ente ad attivare misure concrete attraverso provvedimenti idonei ed immeditati al fine di intensificare l'attività di recupero dei crediti con particolare riferimento alla TARSU/TARI anche con riguardo al recupero dell'evasione.

PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto -



sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.



Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex* art. 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti di competenza del Comune nel biennio 2018-2019:

Residui passivi correnti 2018											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	ь	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	I = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	285.957,57 €	186.121,81 €	264.093,78 €	- 21.863,79 €	65,09	-7,65	77.971,97€	1.582.792,76 €	1.341.315,08 €	241.477,68 €	319.449,65 €
di cui											
Servizio RSU	47.975,18 €	4.010,45 €	47.975,18 €	- €	8,36	0,000	43.964,73 €	134.139,94 €	111.164,92 €	22.975,02 €	66.939,75 €
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	2.191,00 €	- €	2.191,00 €	- €	0,00	0,000	2.191,00 €	11.151,45 €	2.067,45 €	9.084,00 €	11.275,00 €

Residui passivi correnti 2019											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	9% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	ь	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	_	I = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	319.449,65 €	222.945,12€	311.637,29 €	- 7.812,36 €	69,79	-2,45	88.692,17€	1.473.475,43 €	1.335.110,21 €	138.365,22 €	227.057,39 €
di cui											
Servizio RSU	66.939,75 €	22.975,02 €	66.939,75 €	- €	34,32	0,000	43.964,73 €	122.156,03 €	107.134,36 €	15.021,67 €	58.986,40 €
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	11.275,00 €	6.893,00 €	11.275,00 €	- €	61,14	0,000	4.382,00 €	9.458,62 €	2.080,62 €	7.378,00 €	11.760,00 €

Dai dati sopra esposti emerge che i pagamenti in conto residui della spesa corrente seguono un andamento lievemente crescente nei due anni all'esame; infatti, nell'anno 2018 sono pari al 65,09% dei residui conservati all'1/1 e nell'anno 2019 sono pari al 69,79%. Sono significativamente superiori alle riscossioni in conto residui delle entrate correnti analizzate al punto che precede, tale condizione, genera un maggiore fabbisogno di liquidità cui l'ente sopperisce attraverso il ricorso all'utilizzo delle giacenze di fondi vincolati (art. 195 del TUEL) e all'occorrenza con le anticipazioni di tesoreria (art. 222 del TUEL).

Nella gestione di competenza i pagamenti raggiungono livelli più alti, nell'anno 2018, infatti, a fronte di impegni del titolo I° pari a € 1.582.792,76 i pagamenti ammontano a € 1.341.315,08, circa l'85%. Nell'anno 2019, gli impegni



correnti ammontano a € 1.473.475,43 e i correlati pagamenti sono pari a € 1.335.110,21, circa il 91%.

Per quanto riguarda la situazione debitoria, nei confronti della Regione Calabria, il Comune ha riferito che per il servizio rifiuti il debito alla data del 31/12/2019 è stato interamente saldato e che vi sarebbe un credito a favore dell'Ente per complessivi € 4.849,12, di cui € 906,00 derivanti da conguagli e € 3.943,12 per somme "indebitamente versate". Viene inoltre asserito che il debito per la fornitura idrica 1981/2004 è stato interamente estinto e che alla data del 31/12/2019 non sussisterebbero debiti nei confronti della società Sorical Spa.

Viene infine specificato che dall'1/1/2010 il servizio idrico integrato è stato affidato alla società Acque Krotonesi Spa (So.A.Kro.) e gestito dalla medesima società fino al 13/01/2016, data di dichiarazione di fallimento con sentenza n. 4/2016 del Tribunale Civile di Crotone. Dal 2016 il servizio è stato affidato al CON.GE. S.I.I. (Consorzio Gestione Servizio Idrico Integrato).

Riguardo ai debiti fuori bilancio, con la citata nota, viene comunicato che nell'anno 2019 con la deliberazione consiliare è stato riconosciuto un debito fuori bilancio derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 679/2018.

Considerazioni conclusive.

La Sezione rileva che, allo stato degli atti, la situazione dei pagamenti presenta un consistente divario rispetto alle correlate riscossioni, determinandosi con ciò le sopra esposte conseguenze gestionali.

Sulla base di quanto asserito dal Comune, non si evidenziano criticità nella sua situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria alla data del 31/12/2019.

Occorre che l'Ente valuti i rapporti finanziari intercorsi con la società Acque Krotonesi allo stato in procedura fallimentare, nonché quelli intercorrenti con l'attuale gestore del servizio idrico integrato, ciò al fine di salvaguardare la stabilità degli equilibri finanziari del bilancio dell'Ente da eventuali fattori pregiudizievoli derivanti da cattive gestioni da parte dei soggetti affidatari del servizio.



ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di Santa Severina ha riferito di avere effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 30/11/2020. Viene inoltre precisato che non sussistono contenziosi tra l'Ente e le società partecipate dall'Ente.

La citata ricognizione ha avuto come oggetto le seguenti partecipazioni:

- ASMENET Calabria Società Consortile A.r.l. con quota pari allo 0,29 del Capitale sociale;
- Gal Kroton Società Consortile A.r.l. per n. 20 quote pari a € 200,00 del Capitale sociale;

Viene infine affermato che, il Comune vanta un credito nei confronti della CON.GE. S.I.I. (Consorzio Gestione Servizio Idrico) di importo pari a € 54.453,39 maturato alla data del 31/12/2019. Non viene tuttavia precisata la natura del credito e comunque dalla citata deliberazione ricognitiva non risulta che il Comune possegga quote del Consorzio.

GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri



di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)1, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

Entrate	previsione	accertamenti	% attendibilità	incassi	%	
2018	definitiva	c/comp (b)	delle previsioni	c/comp	riscossione	
	competenza (a)		(b/a)	(c)	c/comp. (c/b)	
titolo I	481.735,00 €	404.006,47 €	83,86%	301.672,12 €	74,67%	
titolo II	1.459.460,00 €	1.274.790,70 €	87,35%	1.097.528,18 €	86,09%	
titolo III	288.524,00 €	214.454,59 €	74,33%	183.525,35 €	85,58%	
titolo IV	9.786.504,44 €	49.115,40 €	0,50%	41.972,54 €	85,46%	
titolo V						
titolo VI	600.000,00€	305.886,81 €	50,98%	305.886,81 €	100,00%	
titolo VII						
titolo IX	2.394.060,00 €	762.335,31 €	31,84%	748.492,52 €	98,18%	
TOT.	15.010.283,44 €	3.010.589,28 €		2.679.077,52 €		
Entrate	previsione	accertamenti	% attendibilità	incassi	%	
2019	definitiva	c/comp (b)	delle previsioni	c/comp	riscossione	
	competenza (a)		(b/a)	(c)	c/comp. (c/b)	
titolo I	470.505,00 €	397.346,66 €	84,45%	316.228,76 €	79,59%	
titolo II	1.375.750,00 €	1.245.801,44 €	90,55%	1.094.859,83 €	87,88%	
titolo III	262.385,00 €	171.445,78 €	65,34%	134.829,99 €	78,64%	
titolo IV	4.107.643,07 €	200.135,48 €	4,87%	121.302,01 €	60,61%	
titolo V	295.000,00€		0,00%			
titolo VI	295.000,00€	295.000,00€	100,00%		0,00%	
titolo VII	700.000,00€		0,00%			
titolo IX	2.394.060,00 €	271.869,97 €	11,36%	258.293,79 €	95,01%	
TOT.	9.900.343,07 €	2.581.599,33 €		1.925.514,38 €		

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".



Dall'esame del prospetto che precede, emergono significative criticità in ordine all'attendibilità delle entrate del titolo IV° degli anni 2018 e 2019 ove rispetto alle previsioni di competenza, la percentuale degli accertamenti è rispettivamente pari allo 0,50% e al 4,87%.

Considerazioni conclusive

Il grado di attendibilità delle entrate finali del titolo IV° dei bilanci degli anni 2018 e 2019 evidenzia una grave irregolarità, sia sotto il profilo contabile che gestionale, infatti, ciò dimostra che l'Ente ha fittiziamente iscritto le previsioni del piano annuale delle opere pubbliche, appostando in bilancio entrate per opere di investimento prive dei requisiti giuridici. Tale prassi dell'Ente è stata posta in essere in violazione del principio generale n. 5 dell'attendibilità, della veridicità, correttezza e comprensibilità (allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).

P.Q.M.

A conclusione dell'esame svolte ex art. 1, c. 166 e ss., L. 266/2005 la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

Le seguenti criticità:

- inattendibilità del risultato di amministrazione (parte disponibile) dell'anno 2018 con riferimento all'accantonamento del FAL quale quota derivate dall'incapienza del FCDE, in conseguenza dell'operato accantonamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2015;
- errata determinazione del disavanzo derivante dal riaccantonamento del FAL in sede di rendiconto 2019, ripianato ai sensi dell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019;
- perdurare delle criticità nelle riscossioni in conto residui delle entrate correnti e inadeguatezza dell'attività relativa al contrasto dell'evasione tributaria:



- Perdurare delle criticità in ordine all'attendibilità delle previsioni delle entrate del titolo IV° nei bilanci degli anni 2018 e 2019.

DISPONE

Che il Comune di Santa Severina (KR) adotti e fornisca, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive ed i chiarimenti di seguito indicati e, in particolare, è necessario che detto Ente:

- 1) Ridetermini correttamente l'entità del disavanzo dell'esercizio 2019 derivante dal riaccantonamento del FAL, da ripianarsi secondo le modalità di cui all'art. 52 del D.L. n. 73/2021. Differenziando dallo stesso l'entità dell'ulteriore disavanzo della gestione che trova modalità di ripiano secondo l'ordinaria disciplina dell'art. 188 del TUEL.
- 2) <u>Monitori</u> la mole dei residui attivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione in conto residui delle entrate correnti e <u>adotti</u> misure gestionali urgenti rivolte a migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- 3) <u>Rimuova</u> per il futuro le cause che hanno determinato l'inattendibilità delle previsioni del Titolo IV° delle entrate, redigendo documenti contabili pienamente rispondenti al principio generale n. 5 dell'attendibilità, della veridicità, correttezza e comprensibilità (allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011)
- 4) <u>Assuma</u> i provvedimenti necessari al fine di ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di fattori conseguenti ai rilievi e alle criticità emerse con la presente deliberazione e derivati da pregresse erronee valutazioni;
- 5) <u>Adotti ogni ulteriore misura correttiva segnalata in parte motiva.</u>

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;



- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Santa Severina (KR). pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Consigliere

Il Presidente

Ida Contino

Rossella Scerbo

Depositata in segreteria il Il Direttore della segreteria Elena RUSSO

